

IMPOSTE INDIRETTE

Lo scambio di lettere brevi manu equivale alla “corrispondenza”

di Fabio Landuzzi

Molto spesso i **rapporti di finanziamento** fra **socio e società**, sovente **infruttiferi di interessi**, vengono regolati mediante **lettere commerciali**.

Onde evitare l'applicazione dell'**imposta di registro** in misura **proporzionale pari al 3%** con obbligo di **registrazione in termine fisso**, ai sensi dell'[articolo 9, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986](#) (Tur), il rapporto viene formalizzato **a mezzo “scambio di corrispondenza”**, il che consente, appunto, di rendere soggetta l'operazione ad **imposta di registro** solamente **in caso d'uso** ed in **misura fissa** (ex articolo 1 della Tariffa, Parte II, allegata al Tur).

Nel caso che ha formato oggetto della **ordinanza della Corte di Cassazione n. 19799/2018**, la particolarità era che il **finanziamento infruttifero** era stato **formalizzato per iscritto** mediante lettere commerciali, ma lo **“scambio”** non era avvenuto a mezzo **“corrispondenza”** in senso stretto, ossia **non era stata effettuata la spedizione per posta** dei documenti dal mutuante al mutuuario, e viceversa per la corrispondente accettazione; bensì, lo scambio era **avvenuto mediante consegna brevi manu** dei documenti, anche in ragione del fatto che i **due soggetti** – mutuante e mutuuario – avevano **sede presso gli stessi uffici** ed avevano in comune lo **stesso legale rappresentante**.

L'**Amministrazione finanziaria** ha quindi contestato che, nella siffatta circostanza, **non si sarebbe realizzato lo scambio di corrispondenza** e sarebbe stata applicabile **la registrazione in termine fisso** con applicazione dell'**imposta proporzionale del 3%** dell'importo del capitale finanziato.

Dopo il rigetto della contestazione da parte del Giudice di secondo grado, anche la **Cassazione**, con l'ordinanza in commento, **ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione** riconoscendo pertanto, ai fini che qui interessano, l'**equiparazione dello scambio** avvenuto *brevi manu* con quello realizzato a mezzo servizio postale.

La conclusione a cui giunge la Cassazione nel caso di specie segue i principi già affermati in un suo **precedente arresto (Cassazione n. 30179/2017)** in cui era stato riconosciuto che, ai fini dell'imposta di registro, occorre considerare che il **contratto concluso per corrispondenza** si **distingue** da quello stipulato a mezzo **scrittura privata** per via del fatto che **nel secondo caso** vi è **un solo documento** in cui sono **formalizzate le volontà di tutte le parti** contraenti e che reca **tutte le loro sottoscrizioni**; diversamente, nel **contratto stipulato mediante corrispondenza**, ogni documento riporta la **volontà unilaterale** riferita ad un solo contraente, nella tipica **impostazione della proposta Vs accettazione**.

Dunque, per aversi lo scambio di corrispondenza, soggetto appunto a registrazione in caso d'uso e ad imposta di registro fissa, **non è affatto necessario** che “*il rapporto epistolare si attui esclusivamente mediante lettere spedite e ricevute*”, dovendo invece equiparare, a tale fine, anche la modalità con cui lo scambio avviene *brevi manu*.

Di conseguenza, diviene del tutto **irrilevante**, come sottolinea la Cassazione, la **mancanza della prova dell'avvenuta spedizione** da una parte all'altra dei documenti redatti in forma di proposta e accettazione.

Il fatto poi che **le parti contraenti avessero in comune la sede ed il legale rappresentante** è del tutto superfluo, e anzi avvalorava l'inutilità di un artificioso ricorso al mezzo della spedizione postale.

D'altronde, la **definizione di corrispondenza** non è contenuta nella norma di riferimento, per cui parrebbe **assai limitativo doverla circoscrivere** al solo caso della **spedizione postale**, ancor più in considerazione della inevitabile **evoluzione dei mezzi di comunicazione**.

Dall'Ordinanza qui in commento emerge quindi l'**equiparazione**, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, dello **scambio epistolare realizzato mediante consegna dei documenti brevi manu**, rispetto a quello effettuato **a mezzo servizio postale**.



Special Event
I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI
Scopri le sedi in programmazione >